



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Proroga e modifica del 8 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017, del 15 febbraio 2018 e del 2 dicembre 2020¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere (CCN), è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF 2010 2577; 2012 8579; 2013 6167; 2016 7265; 2017 4981; 2018 797; 2020 8311

Tabella dei salari di base^{2,3}

1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) con un grado di occupazione del 100%

dal 01.01.2023		
Anno di servizio	Salario di base	Salario annuo
1° *	CHF 3 850.–	CHF 46 200.–
2° *	CHF 3 850.–	CHF 46 200.–
3°	CHF 3 900.–	CHF 46 800.–
4°	CHF 3 975.–	CHF 47 700.–
5°	CHF 4 080.–	CHF 48 960.–

* in conformità all'art. 40.3 è possibile prevedere delle riduzioni

2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) con un grado di occupazione del 100%

dal 01.01.2023		
Anno di servizio	Salario di base	Salario annuo
1°	non fissato	non fissato
2°	CHF 3 470.–	CHF 41 640.–
3°	CHF 3 600.–	CHF 43 200.–
4°	CHF 3 850.–	CHF 46 200.–
5°	CHF 3 980.–	CHF 47 760.–

2 Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage).

3 Per il cantone di Ginevra, i salari minimi indicati si applicano soltanto se sono superiori al salario minimo previsto dalla Legge cantonale sulle ispezioni e i rapporti di lavoro (LIRT).

3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) con un grado di occupazione del 100%

dal 01.01.2023		
Anno di servizio	Salario di base	Salario annuo
1°	CHF 3'470.–	CHF 41 640.–
2°	CHF 3'470.–	CHF 41 640.–
3°	CHF 3'600.–	CHF 43 200.–
4°	CHF 3'750.–	CHF 45 000.–
5°	CHF 3'880.–	CHF 46 560.–

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

8 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

